



23 MAG 2025

Al lodevole Consiglio Comunale di Tresa  
Via Lugano 23  
6988 Ponte Tresa

## Rapporto della Commissione della gestione

### MM n. 07/2025 del 14 aprile 2025

Accompagnante la richiesta di modifiche del Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici

La Commissione della Gestione ha esaminato il Messaggio Municipale 07/2025 in data **6 e 13 maggio 2025**. Per quanto attiene la parte di nostra competenza, ossia principalmente l'aspetto finanziario del regolamento in oggetto presente nell' **art. 12 Tasse**, approviamo le modifiche ai **capoversi 2, 5** e l'inserimento del **capoverso 3**.

Ci permettiamo, anche se non di nostra competenza, di segnalare che il Regolamento contiene parecchi refusi e incongruenze. Questo, malgrado che il Regolamento accompagnato dal rispettivo Messaggio Municipale sia passato in Consiglio Comunale più volte.

**Alla luce di quanto espresso, dal punto di vista della Commissione della gestione nulla osta affinché il lodevole Consiglio Comunale approvi quanto proposto dal Municipio, ovvero il seguente dispositivo:**

**A. È modificato il titolo del regolamento nel modo seguente:**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI.**

**B. È modificato l'art. 1 Oggetto del Regolamento in:  
Art. 1 Oggetto e scopo**

1. Il presente Regolamento sui posteggi pubblici comunali (in seguito detto "Regolamento") si applica ai posteggi pubblici siti sul territorio comunale.
2. Il Comune di Tresa, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei posteggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, può istituire differenti zone di posteggio. Al Municipio è delegato il compito di stabilire le zone di posteggio a pagamento, zone blu (disco orario), delle zone con limiti temporali di sosta, con autorizzazione e libere.
3. Il Municipio, attraverso una speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di posteggi privati.
4. Di principio i posteggi sono a pagamento, questo per favorire una rotazione dell'utilizzo e per ripartire in modo causale i costi di gestione.



**C. È modificato l'art. 2 del Regolamento in:**

**Art. 2 Definizioni**

1. Sono definiti pubblici i posteggi ad uso comune.
2. Sono definiti posteggi a pagamento quelli dove è presente un parchimetro che implica il pagamento per la durata dello stallo (da 1 ora a massimo 24 ore secondo indicazioni).
3. Sono definiti posteggi con autorizzazione dove è presente la segnaletica con limitazione oraria (zona blu con disco orario, zona con limite temporale). Per queste zone è possibile richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento (settimanale, mensile, annuale).
4. Sono definiti posteggi riservati con autorizzazione quei posteggi per i quali viene rilasciata un'autorizzazione con posto assegnato. Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione gli utenti elencati all'art. 5 cpv. a), b), c) e d).

**D. È modificato l'art. 4 del Regolamento in:**

**Art. 4 Uso e pagamento**

1. Il Municipio tramite specifica ordinanza:
  - a) Suddivide i posteggi sul territorio in diverse categorie corrispondenti alle zone indicate all'art. 2 del presente Regolamento.
  - b) Stabilisce le tasse per ogni categoria o l'eventuale esenzione.
  - c) Ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli posteggi.
2. L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di parchimetri, disco orario (zona blu) o mediante l'imposizione di limiti temporali di sosta. In luoghi discosti o poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.
3. Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti o poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio (per esempio zona a disco orario), si può prescindere da questa prescrizione.
4. In circostanze straordinarie di interesse pubblico quali, ad esempio, manifestazioni pubbliche, feste, ecc., può essere concesso il gratuito utilizzo di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari/eccezionali definiti nell'ordinanza di applicazione il Municipio deciderà di volta in volta.
5. Non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli non immatricolati (stargati), ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari previo pagamento di una tassa speciale.
6. Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.
7. L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

**E. È modificato l'art. 5 cpv. d) del Regolamento in:**

d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e degli interessi degli altri utenti della strada. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni. L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area di riferimento.



**F. È modificato il secondo capoverso dell'art. 6 "Effetti" del Regolamento in:**

2. L'autorizzazione è limitata alla zona tempo e alla zona a pagamento di posteggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un posteggio, fatto salvo per i posteggi **riservati con autorizzazione.**

**G. Modifiche all'art. 12 capoversi 2 e 5, inserimento del cpv. 3 e riformulazione dell'intero articolo 12 del Regolamento:**

**Art. 12 Tasse**

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

1. Per i posteggi a pagamento, la tassa è fissata per mezzo di parchimetri, tra **un minimo di CHF 0.20 e un massimo di CHF 4.00 per ora.**
2. Posteggi in zona a tempo, a pagamento di cui all'art. 5: **da CHF 20.00 a CHF 100.00 al mese.**
3. Posteggi riservati con autorizzazione di cui all'art. 2 cpv. 4): **da CHF 60.00 a CHF 100.00 al mese.**
4. Posteggi in zona blu per casi eccezionali: il Municipio decide di volta in volta, applicando **una tassa giornaliera da CHF 5.00 a CHF 12.00.**
5. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza municipale.
6. In caso di disdetta anticipata di un'autorizzazione annuale, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.
7. La regolare disdetta alla concessione di autorizzazione per i posteggi deve essere inoltrata 30 giorni prima della scadenza, in caso contrario l'autorizzazione viene rinnovata automaticamente.

**H. Modifiche da fr. in CHF e utilizzo della terminologia posteggi e non parcheggi in tutte le parti del Regolamento.**

**I. Allegato il Regolamento riformulato secondo indicazioni e parte integrante del presente messaggio.**

**J. Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato.**



**Firme:**

La Commissione della gestione

Ponte Tresa, 27.05.2025

Ferruccio Beti, Presidente

Mauro Zoccatelli, Segretario

Fabio Trezzini, Membro

Mirna Cassis, Vice-Presidente

Michele Paris, Membro